

*Giustizia riparativa*

Relatore: Marco Bouchard

Relazione: *La giustizia riparativa – un panorama europeo*

La giustizia riparativa nasce ai confini tra il Canada e gli Stati Uniti all'inizio degli anni '70 essenzialmente nella forma del contatto riparatorio tra autore e vittima, agevolato dall'intervento di un terzo. Si tratta, almeno inizialmente, di un recupero della relazione tra persone al tempo stesso divise e accomunate dall'esperienza delittuosa.

Questo metodo, identificato con la mediazione (nell'area anglosassone viene rapidamente utilizzata la sigla V.O.M. per identificare la *mediation* tra *victim* e *offender*), si propaga all'inizio degli anni '80 in Europa, soprattutto in Francia e in Gran Bretagna.

A distanza di quasi trent'anni è doveroso tracciare, per il lettore italiano, una sorta di resoconto europeo anche al fine di capire se la giustizia riparativa si è evoluta ovvero se le aspettative suscitate sono andate deluse. In ogni caso, al di là degli astratti paradigmi utilizzati per distinguere la giustizia riparativa da quella retributiva e da quella rieducativa, si tratta di capire quale sia stato lo spazio che essa è riuscita a ricavarci concretamente nel sistema di giustizia penale o accanto ad esso.

## 1) Grecia<sup>1</sup>

Forme di giustizia ripartiva sono state introdotte nel sistema di giustizia minorile come parte di una più generale riforma con la legge n. 3189 del 2003 "*Riforma del diritto penale minorile e altre disposizioni*". Questa legge, che riforma il codice penale e il codice di procedura penale promuove soprattutto delle prassi di "*diversion*" e di de-instituzionalizzazione nonché il rispetto dei diritti del cd. giusto processo. E' in questo quadro che sono stati introdotti gli istituti della mediazione autore-vittima, della riparazione e dei servizi di utilità sociale sia come alternativa al processo penale (*diversion*) (art. 45° cpp) sia come oggetto di prescrizioni educative (art. 122 § 1 cp).

Nella giustizia minorile lo scopo è soprattutto quello di responsabilizzare il minorenne autore di reato. Anche le misure risarcitorie in favore della vittima hanno questa funzione.

Nei primi anni di applicazione della normativa i dati sono decisamente scoraggianti. Ad Atene i casi di mediazione sono stati 6 su oltre 1.200 misure educative nel 2004 e nessuno nel 2005 e 2006. A Salonicco la situazione non è stata migliore.

Quanto agli adulti i lavori socialmente utili come sanzioni autonome sono previsti fin dal 1991 (art. 82 § 7 e 8 cp). Inoltre l'art. 393 § 2 cp prevede che l'accusato possa essere prosciolto per determinati reati (ad es. per furto o per truffa) se dimostra di aver integralmente risarcito la persona offesa prima del giudizio. Il che aprirebbe, in teoria, degli spazi alla mediazione che fin'ora non sono stati utilizzati.

Più recentemente la legge n. 3500 del 2006, entrata in vigore il 24 gennaio 2007, ha introdotto la mediazione penale nei casi di violenza domestica (in particolare con gli artt. 11-14).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Le informazioni riportate sono tratte da un aggiornamento del contributo del ricercatore Panagiota Papadopoulou E-mail: [p.papadopoulou@sussex.ac.uk](mailto:p.papadopoulou@sussex.ac.uk) Lawyer - DPhil researcher 18 Norfolk Road Brighton , East Sussex BN1 3AA UK Tel. +44 77 21 63 07 18 al Rapporto Finale JLS/2006/AGIS/147 RESTORATIVE JUSTICE: AN AGENDA FOR EUROPE SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SOUTH OF EUROPE

<sup>2</sup> Vasso Artinopoulou, *Vicim offender mediation in cases od domestic violence - the greek experience*, in European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, pubblicazione del Ministero della Giustizia e della

In questi casi la mediazione penale è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti indispensabili:

- il reato non deve essere grave
- è il pubblico ministero normalmente che propone la mediazione ma anche l'accusato può richiedere di far ricorso alla procedura mediativa
- la persona offesa deve dare il suo consenso

L'accusato deve solennemente promettere di astenersi dal commettere nuovamente violenze intra-famigliari e, in caso di reati commessi tra conviventi, di allontanarsi per un certo periodo di tempo dall'abitazione comune. Inoltre l'autore viene inserito in un programma terapeutico dei servizi sanitari pubblici. Infine deve risarcire integralmente il danno causato.

Non si richiede, tuttavia, alcuna confessione sui fatti contestati. Se sono soddisfatti i requisiti sopra indicati il processo viene sospeso per tre mesi. Se l'accusato adempie alle obbligazioni assunte il reato si estingue. Altrimenti il procedimento penale riprende il suo corso formale<sup>3</sup>.

## 2) Portogallo<sup>4</sup>

La mediazione penale è stata introdotta in Portogallo con la legge n. 166 del 1999 *Tutelar educativa* nel sistema di giustizia minorile come risultato di una trasformazione da un modello giudiziario di tipo assistenziale ad uno orientato verso la responsabilizzazione del minore autore di reati. Quella normativa si applica ai minori tra i 12 e i 16 anni ed è finalizzata ad una reintegrazione del giovane nella comunità.

Se si tratta di un reato per il quale è prevista una pena fino a 5 anni di reclusione il pubblico ministero può sospendere il procedimento penale a condizione che il minore accetti di sottoporsi ad un programma rieducativo. E' nell'ambito di questi programmi rieducativi che può aver luogo l'intervento del mediatore orientato a favorire le scuse verso la persona offesa, il risarcimento del danno sia in forma simbolica che sostanziale, servizi per la collettività o, infine, attività genericamente educative.

Anche il giudice, nel corso del processo vero e proprio, può adottare delle misure "tutelari" di tipo ripartivo (scuse verso la vittima, risarcimento, restituzioni) o socialmente utili (a favore di soggetti pubblici o privati). Il giudice, a sua volta, può anche sospendere il processo per 30 giorni per indurre le parti (pubblico ministero, accusato e persona offesa) a trovare un accordo sulla migliore misura "non-istituzionale" da adottare nel caso concreto.

Tra il 2002 e il 2005, secondo i dati statistici raccolti presso il Dipartimento Generale per il Reinserimento sociale e, successivamente, presso il Programma di Mediazione e Riparazione, si registrano in media tra i 150 e i 200 casi l'anno.

Benché la normativa penale e processuale portoghese permettesse da tempo l'introduzione della mediazione, di fatto, in quel paese, si sviluppò un solo progetto sperimentale condotto dalla Scuola di Criminologia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Porto tra il 2004 e il 2007.

All'esito di quel progetto è stata approvata la legge n. 21 del 2007 che ammette il ricorso alla mediazione per delitti – perseguibili a querela o, comunque con un rilevante interesse di natura privata – puniti con una pena fino a cinque anni di reclusione. E' fatto divieto di utilizzare la

---

Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 177

<sup>3</sup> Un inquadramento più generale si può leggere in Effi Lambropoulou, *Alternative dispute resolution and restorative Justice Schemes for Juvenile offenders in Greece - Potential limitations and open questions*, in *European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure*, pubblicazione del Ministero della Giustizia e della Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 136

<sup>4</sup> Le informazioni riportate sono tratte dal contributo dato da Frederico Marques sempre nell'ambito del Rapporto finale JLS/2006/AGIS/147 sopra citato.

mediazione quando la vittima ha meno di sedici anni o si tratta di persone incapaci di autodeterminarsi o, ancora, di reati che riguardano la libertà sessuale della vittima.

La mediazione può durare fino ad un massimo di sei mesi e le parti possono essere assistite da un legale. La mediazione è confidenziale e l'attività non può essere oggetto di prova nel processo penale.

I mediatori devono avere almeno 25 anni, essere laureati ed essere registrati presso un albo del Ministro della Giustizia. Il servizio di mediazione è gratuito ma non volontario.

Infatti i mediatori ricevono un'adeguata formazione e vengono retribuiti (per ogni procedimento € 25,00 se la mediazione si arresta allo stadio preliminare; € 100,00 se non viene raggiunto un accordo; € 125,00 se la mediazione ha successo).

In applicazione della legge n. 21 del 2007 il Ministro della Giustizia ha emanato dei regolamenti che disciplinano, rispettivamente, il contenuto della lettera con cui l'amministrazione della giustizia informa sia la vittima che l'accusato dell'intervento del mediatore (*Portaria no. 68-A/2008*), le procedure di selezione dei mediatori (*Portaria no. 68-B/2008*) e tutti gli aspetti logistici dell'attività di mediazione, con particolare riguardo alla raccolta dei dati, al software necessario, all'aggiornamento della lista dei mediatori, al luogo in cui effettuare l'attività di mediazione, questionari sul gradimento del servizio, diritti e doveri dei mediatori (*Portaria no. 68-C/2008*).

Nonostante che la mediazione penale in Portogallo si iscriva in un più generale quadro di misure alternative alla giurisdizione a largo raggio (in materia di consumatori, di lavoro e di famiglia) c'è una notevole resistenza a diffonderla nella giustizia penale. I magistrati temono di perdere autorità e gli avvocati temono di perdere i loro clienti.

Gli osservatori ritengono necessario, per il futuro, lavorare soprattutto sul piano della preparazione/formazione dei mediatori, su una migliore e informata accettazione da parte dell'autorità giudiziaria e su una severa valutazione dei servizi di mediazione.

### 3) Spagna

E' necessario precisare che in Spagna l'ordinamento costituzionale riconosce ampi poteri alle Comunità Autonome che concorrono, soprattutto negli aspetti organizzativi, con i poteri dello Stato centrale.

In particolare la giustizia minorile dipende essenzialmente dal governo delle Comunità Autonome mentre il sistema penale ordinario rientra nelle competenze del governo centrale che è altresì chiamato a curare l'esecuzione delle condanne detentive e delle misure alternative.

La Spagna ha adottato disposizioni in materia di giustizia ripartiva per i minorenni autori di reato fin dal 1992 con la legge n. 4 sulle competenze e il procedimento davanti all'autorità giudiziaria minorile. Con la successiva legge n. 5 del 2000 si è delineata una disciplina generale sulla responsabilità penale dei minorenni e la mediazione è considerata come parte integrante del processo penale minorile. Inoltre, con il consenso del minorenne, il tribunale può imporre condanna ad effettuare servizi di utilità sociale.

Secondo la legge del 1992 il procedimento penale può essere sospeso sia nel corso delle indagini da parte del pubblico ministero sia in fase dibattimentale da parte del giudice proprio per permettere la effettuazione di attività riparatorie. Anche in Spagna ovviamente tutta l'attenzione delle misure riparative è concentrata sul minorenne e non sulla vittima.

La legge n. 5 del 2000 ha portato a 14 anni la soglia dell'età imputabile e con la riforma del codice penale del novembre del 2003 la mediazione autore-vittima può essere proposta per delitti puniti con una pena fino a cinque anni di reclusione.

Per dare un'idea della diffusione della mediazione penale nella giustizia minorile spagnola riporto i dati suddivisi per Comunità Autonome del 2004.

Comunità Autonome (2004)	Numero delle misure con attività di mediazione autore-vittima	Totale delle misure e delle sanzioni
Aragón	450	625
Asturias	39	744
Baleares	203	772
Castilla-La Mancha	571	931
Castilla-León	46	1.565
Cataluña	1.824	4.442
Madrid	836	2.587
Euskadi	401	-
<b>Totale</b>	<b>4.370</b>	<b>11.666</b>

Nel settore degli adulti, per quanto la normativa riconosca a favore dell'accusato o del condannato dei benefici in caso di riparazione del danno causato alla vittima, non c'è una legislazione specifica che disciplini la mediazione penale o forme diverse di giustizia ripartiva.

Il Codice penale prevede come pena il lavoro di interesse generale (*trabajo en beneficio de la comunidad*) sotto due forme: come autonoma sanzione e come alternativa alla detenzione per le condanne fino ad un massimo di due anni di reclusione.

A dispetto di una legislazione deficiataria in Spagna, fin dall'inizio degli anni '90, si sono moltiplicate e diffuse iniziative a livello locale, soprattutto nelle grandi città, per lo sviluppo di approcci riparativi alle offese criminali. In alcuni casi queste iniziative hanno puntato i loro obiettivi soprattutto sull'assistenza e sulla protezione delle vittime.

Il problema principale per la diffusione della giustizia ripartiva in Spagna sembra proprio derivare dalla struttura articolata dello Stato sulla base delle Comunità Autonome. Se da un lato, infatti, si assiste ad un pullulare di iniziative locali, dall'altra c'è uno scarso coordinamento tra loro: non solo tra le diverse comunità ma anche tra i diversi tipi di servizio (da quelli che promuovono la mediazione a quelli che operano soprattutto a favore del reinserimento degli autori di reato fino a quelli nati per assicurare assistenza alle vittime)<sup>5</sup>.

#### 4) Belgio

Nel Belgio troviamo una varietà di iniziative e di modelli di giustizia ripartiva che dipendono, tra l'altro, dalla natura federale dello stato composto da comunità autonome (fiamminga, vallone e tedesca) caratterizzate anche da una diversità linguistica.

##### Minori

Nel 2006 è entrata in vigore una legge generale di riforma della giustizia penale minorile espressamente informata al modello riparativo come dimostra il suo stesso titolo: *Legge relativa alla protezione dei minorenni, alla presa in carico dei minorenni autori di reato e alla riparazione del danno causato dal reato*. Sulla base di questa normativa nessun tipo di reato è pregiudizialmente escluso dalla possibilità di un percorso mediativo, dalla fase delle indagini fino alla conclusione del processo.

<sup>5</sup> Josefina Garcia Garci-Cervigòn, *Experiencias de mediación pena de adultos en Espana*, in Rivista di Criminologia, Vittimologi e Sicurezza - vol. IV - n. 3 - Settembre-Dicembre 2010, 143 e ss.

A conclusione della sua attività, il mediatore fornisce al giudice o al pubblico ministero (a seconda della fase in cui la mediazione ha avuto luogo) un breve rapporto che contiene, eventualmente, gli accordi liberamente assunti dalle parti o gli impegni presi.

Opera il principio della massima riservatezza della mediazione nel caso in cui la mediazione non abbia successo: il mediatore non indica le ragioni dell'insuccesso.

I servizi di mediazione sono in genere istituiti da associazioni non governative e i mediatori sono dei professionisti incaricati da queste agenzie. Le esperienze di mediazione nel campo della giustizia minorile risalgono ai primi anni '80 e, per quanto attivate dall'impulso dell'autorità giudiziaria, hanno sempre avuto notevole autonomia, rimarcata anche dalla sede logistica per le attività, collocata all'esterno delle strutture giudiziarie.

Tra le tante esperienze affermatesi in Belgio va anche ricordata quella del cd. *family group conferencing* (più nota nell'area anglosassone) nella quale svolge un ruolo attivo nella dinamica mediativa lo stesso nucleo familiare del minorenne autore del reato.

La forza attrattiva della mediazione nel sistema di giustizia penale minorile belga si esprime bene anche dal punto di vista quantitativo perché le cifre oscillano tra i 2 e i 3 mila casi l'anno.

### **Adulti**

In Belgio la giustizia riparativa si è sviluppata sia attraverso pratiche diffuse di mediazione sia, in particolare, all'interno del sistema penitenziario, tanto che si parla di una vera e propria "detenzione riparativa".

La mediazione è pertanto utilizzata anche durante la detenzione. In generale viene applicata per i reati minori allo stadio dell'intervento di polizia e come forma di *diversion*. Il pubblico ministero può archiviare il procedimento quando la mediazione ha avuto successo e per il reato non sono previste pene superiori ai due anni di reclusione.

Il 22 giugno 2005 il Parlamento del Belgio ha approvato una legge che introduce l'attività di mediazione sia nel corpo delle Preleggi sia all'interno del Codice di Procedura Penale. Si indica esplicitamente la necessità che la mediazione possa essere fruibile in ogni fase del processo perché si tratta di un procedimento "parallelo e indipendente".

Pertanto la mediazione penale nella giustizia per gli adulti ha avuto la sua base legale fin dal 1994. La riforma del 2005 ha ridisegnato, se così si può dire, i rapporti tra mediazione e processo: mentre prima la mediazione era essenzialmente una misura complementare al processo, oggi – come si è detto – si presenta come un segmento autonomo.

Se sussistono i requisiti, viene incaricato un pubblico ufficiale o un assistente giudiziario che valuta innanzitutto le possibilità di riuscita dell'intervento. In caso di successo l'accordo viene preso alla presenza del magistrato incaricato del procedimento.

Gli osservatori hanno sottolineato che nel sistema belga la mediazione funziona soprattutto per i reati minori e più che avere una funzione agevolatrice della comunicazione tra le parti permette di soddisfare esigenze compensatorie o risarcitorie che, diversamente, rimarrebbero inappagate. Ciò significa che la mediazione penale si fa apprezzare per la sua natura "educativa" in senso lato: alla fine rafforza l'immagine dell'istituzione più che rivitalizzare il dialogo tra gli interessati.

### **In particolare: la mediazione detentiva**

Nel 1992 un gruppo di ricerca del dipartimento di diritto penale e criminologia dell'Università cattolica di Lovanio lanciò un progetto pilota per verificare l'opportunità di applicare la mediazione a delitti di notevole gravità.

Il progetto, inizialmente condiviso dall'Università, dall'Ufficio di Procura e da un Servizio assistenziale forense, venne sostenuto anche dalla città di Lovanio, dalla polizia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Grazie a questa rete di partners venne istituito il Servizio di Mediazione di Lovanio.

Il successo di questa iniziativa portò il Ministero della Giustizia nel 1997 a stanziare dei fondi per diffondere in tutto lo stato attività di mediazione penale anche al fine di garantire un

modello uniforme per le diverse esperienze

Sia in area fiamminga che in area francese, delle organizzazioni governative tra il 1998 e il 2000 hanno permesso un miglioramento del modello della mediazione “complementare” al processo penale ovvero a quella che viene chiamata “Mediation for redress” che potremmo definire “mediazione per la riparazione”.

Così nel 2001 si crearono le basi per un progetto pilota da estendere a livello dell'esecuzione penale.

Si sono così affiancate due modalità di mediazione penale, “Mediation for redress” e “Mediation during detention”, con il chiaro obiettivo di rendere la mediazione a tutti gli effetti un diritto delle parti così da essere ormai attivata direttamente sulla base di una richiesta delle parti più che da una sollecitazione dell'autorità giudiziaria.

Nell'area fiamminga si contano all'incirca 1.000 casi per anno di Mediazione in costanza di processo e da 100 a 150 casi di Mediazione durante la detenzione. Nell'area francese oltre a circa 1.000 casi di Mediazione “for redress” si registrano circa 500 casi per anno di Mediazione “during detention”.<sup>6</sup>

**A proposito della mediazione nella fase esecutiva** è da segnalare che fin dal 1998 il Ministero della Giustizia invitò l'Università di Lovanio e l'Università di Liegi ad analizzare le possibilità di intervenire sul modello di detenzione con una proposta di tipo riparativo. Il programma sperimentale sviluppato tra il 1998 e il 2000 si fondava su due “assi”: un livello individuale per promuovere il senso di responsabilità verso le vittime da parte dei detenuti e un loro ruolo nella comunità; un livello strutturale per integrare la giustizia riparativa nelle dinamiche interne e nei principi di funzionamento della prigione.

Dal 2000 il Dipartimento Federale della Giustizia ha esteso questo programma in tutte le prigioni del Belgio e in ognuna di esse (32) è stato istituito un responsabile della giustizia riparativa. Il suo compito era quello di intercettare specifici bisogni all'interno della prigione che possono essere soddisfatti da un approccio riparativo e di introdurre una cultura del rispetto nelle dinamiche della prigione. In questo senso svolgeva una funzione utile per una migliore comprensione tra i diversi servizi e i diversi *staff* di operatori in modo che ciascuno di essi avesse una migliore conoscenza della *mission* dell'altro.

Questi responsabili della giustizia riparativa avevano inoltre il compito di osservare e provare a ripensare l'ambiente penitenziario che non è di per sé favorevole ai “principi” della giustizia riparativa, ad esempio, progettando possibili procedure per creare dietro le sbarre un contesto “sicuro e rispettoso” come se la vittima dovesse fare la sua comparsa in carcere.

Dal 2008 questi responsabili della giustizia riparativa sono stati integrati all'interno dell'organico degli istituti di pena e ad essi sono stati affidati anche compiti di gestione diversi da quelli originari. Non si tratta di una marcia indietro ma di una scommessa sulla possibilità di diffondere i principi della giustizia riparativa all'interno di tutta la struttura carceraria. Il tempo dirà se la scommessa è stata vinta<sup>7</sup>.

## 5) Germania

In Germania è particolarmente diffuso il concetto di *Täter-Opfer-Ausgleich* (Riparazione autore-vittima) nella sua doppia accezione: da un lato designa un concetto sviluppatosi nella pratica di movimenti di base; dall'altra è con questo termine che è stata introdotta nella legislazione penale tedesca una modalità specifica di giustizia riparativa (in particolare con il § 46° StGB - Codice penale - e con il § 10 sottoparagrafo 7 JGG - Codice di procedura penale minorile).

In Germania, come d'altra parte anche in Italia, la persona offesa ha tradizionalmente la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale nonché la titolarità di un'azione penale privata

<sup>6</sup> Si tratta di dati del 2008

<sup>7</sup> Karolien Mariën, *Restorative justice in Belgian prisons*, in European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, pubblicazione del Ministero della Giustizia e della Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 225

per i reati di minor rilievo sociale. In quest'ultimo caso, però, come prevede il § 380 StPO (Codice di procedura penale), il tribunale non può ricevere l'azione privata della persona offesa se non c'è stata preliminarmente una procedura arbitrale.

Nella storia tedesca della giustizia riparativa sono ben evidenti i due aspetti tipici del più grande movimento mondiale della cd. Restorative Justice: la progressiva disillusione degli operatori e dei ricercatori circa la capacità della legge penale di svolgere un ruolo rieducativo per l'autore dei reati; dall'altra l'attenzione dei politici (oltre a quella degli operatori e degli studiosi) agli interessi delle vittime considerate fino alla soglia degli anni '70 come semplici "mezzi di prova".

Così nel 1990 il *Täter-Opfer-Ausgleich* è stato introdotto nella giustizia minorile sia come "misura" sia come condizione per una *diversion* del procedimento penale.

Il § 136 StPO obbliga il giudice e il pubblico ministero (e la stessa polizia giudiziaria al § 136 StPO) ad informare l'accusato della possibilità di fruire della procedura mediativa. Il § 155a StPO obbliga addirittura il giudice e il pubblico ministero a valutare in ogni fase del procedimento penale se il *Täter-Opfer-Ausgleich* può essere uno strumento appropriato e, inoltre, nei casi "convenienti" è obbligatorio offrire l'attività di mediazione (sempre a condizione che essa non sia rifiutata dalla persona offesa).

#### § 46a StGB

La specifica previsione del *Täter-Opfer-Ausgleich* nel Codice penale tedesco merita qualche approfondimento.

E' cioè importante precisare che il mero risarcimento civile del danno non è considerato condizione sufficiente per far venir meno la responsabilità penale: altrimenti sarebbero avvantaggiati gli autori di reato benestanti. La norma impone di prendere in considerazione gli sforzi compiuti per raggiungere una effettiva riconciliazione. Per riconciliazione si intende, in senso lato, la riparazione materiale e immateriale. L'istituto della mediazione penale non è limitato a reati particolari (anche le rapine, le violenze sessuali, i delitti economici e, addirittura, gli omicidi tentati o consumati possono essere oggetti di interventi di mediazione)<sup>8</sup>.

Per i reati puniti con una pena non superiore ad un anno di reclusione il buon esito della mediazione permette l'archiviazione del procedimento penale. D'altra parte, poiché nell'80-90% dei casi le condanne in Germania non superano quel limite edittale, ne consegue che il *Täter-Opfer-Ausgleich* per quella percentuale di reati potrebbe essere la sola risposta ufficiale all'offesa.

In nessun caso la mediazione penale può essere imposta agli interessati. Solo nella giustizia minorile è prevista una prescrizione alla mediazione: ma c'è una naturale resistenza a imporre un metodo che si fonda sul libero incontro delle volontà delle parti.

E', ancora, importante sottolineare che il § 46a StGB si compone di due parti: nella prima si disciplina il vero e proprio *Täter-Opfer-Ausgleich*; nella seconda parte si disciplina il risarcimento economico. Per quanto ci possano essere degli elementi comuni tra le due disposizioni, solo nel primo caso si richiede una riconciliazione fondata sulla base di un procedimento comunicativo tra vittima e autore del fatto. Il semplice pagamento unilaterale di una somma di denaro da parte dell'autore del fatto non può essere considerato sotto il profilo della prima parte del § 46a StGB. Poiché nella prospettiva della sottosezione 1 della norma ciò che importa è la sostanza di una effettiva riconciliazione tra le parti o, quantomeno, un serio sforzo da parte dell'autore per raggiungere quel risultato, non è necessario che l'incontro tra le parti sia favorito da un mediatore, da un legale o da un altro terzo: qualunque forma di comunicazione tra gli interessati è apprezzata.

Nella giustizia minorile i casi meno gravi possono essere trattati attraverso forme di *diversion* tra le quali meritano di essere segnalate:

<sup>8</sup> Arthur Hartmann, *Legal Provisions on Restorative Justice in Germany*, in European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, pubblicazione del Ministero della Giustizia e della Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 125; Arthur Hartmann, *The practice of Täter-Opfer-Ausgleich in Germany*, in European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, pubblicazione del Ministero della Giustizia e della Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 205

- “Teen Courts” istituite per la prima volta in Baviera nel 2000. Si tratta di tribunali composti da giovani della stessa età degli accusati e sono attivati quando l'imputato è confesso ed accetta di presentarsi davanti a questa particolare giuria. E' in questo contesto che possono essere pronunciate delle decisioni tendenti a favorire la riconciliazione con la vittima o attività di utilità sociale

- “Yellow Card”. In sostanza si tratta di una procedura di ammonimento nella quale vengono coinvolti gli uffici di polizia e le amministrazioni per l'assistenza nonché i genitori dell'accusato. Il pubblico ministero rinuncia a procedere se viene trovato un accordo sulla misura (non penale) più appropriata.

In generale i rapporti tra servizi di mediazione e tribunali sono diversi a seconda delle regioni in cui si suddivide la Repubblica federale tedesca.

## 6) Austria

### In particolare nella fase delle indagini preliminari.

In Austria c'è una presenza diffusa della giustizia riparativa nel Codice penale, nel Codice di procedura penale, nella legge sulle vittime dei reati, nella legge sui tribunali per i minorenni e persino nella legge sulla responsabilità delle società. Ancora recentemente, all'inizio del 2008, sono state apportate modifiche nel Codice di procedura penale finalizzate a rafforzare il ruolo della vittima e a valorizzare il risarcimento del danno nell'ambito del processo penale. In linea con la decisione quadro dell'Unione europea del 2001 sono stati introdotti precisi *diritti di informazione* a favore delle persone offese, in particolare nel corso delle indagini preliminari e si è espressamente previsto che tanto i pubblici ministeri quanto i giudici *devono agire nel miglior interesse della vittima e devono assicurare alla vittima il risarcimento più completo possibile* (Sezione 10 Codice di procedura penale)<sup>9</sup>.

L'interesse dell'Austria verso la giustizia riparativa è risalente. Al 1985 data il primo progetto di mediazione penale nella giustizia minorile. Il successo di quell'esperienza ha permesso la realizzazione di un progetto del tutto simile anche per gli adulti fin dal 2000.

In sede di indagini preliminari sono previste le seguenti misure:

- messa alla prova con sospensione del processo
- risarcimento del danno
- servizi di interesse generale
- mediazione penale extra processuale

Ovviamente queste misure richiedono il consenso dell'accusato. Peraltro, come si è visto, il magistrato è tenuto ad indicare la misura che meglio corrisponda agli interessi della persona offesa.

Una semplice tabella può dare l'idea della consistenza delle misure riparatorie nella fase delle indagini preliminari in Austria

Anno 2007

	<i>Numero delle misure</i>	<i>Percentuale sul totale</i>	<i>Percentuale di insuccesso</i>
<i>Risarcimento del danno</i>	22.361	49,34%	17,60%
<i>Lavori di utilità sociale</i>	3.187	7,03%	17,54%
<i>Messa alla prova senza obblighi</i>	8.293	18,30%	10,1%
<i>Messa alla prova con obblighi</i>	2.097	4,63%	26,08%
<i>Mediazione</i>	9.379	20,70%	25,61%

Una delle ragioni del successo della giustizia riparativa può certamente essere ascritta alla costituzione di un organismo nazionale "Neustart" (organizzazione senza scopo di lucro) a cui sono affidati specifici compiti non solo nella gestione della messa alla prova e dei lavori di utilità sociale

<sup>9</sup> Karin Bruckmüller, *Diversion for promoting compensation to victims and communities during the pre-trial proceedings in Austria*, in European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, pubblicazione del Ministero della Giustizia e della Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 109



ma anche nell'assistenza pubblica e nella realizzazione dei programmi di prevenzione.

Per comprendere l'importanza della mediazione penale può essere utile gettare uno sguardo sulla tabella dei casi inviati alla "Neustart" tra il 1985 e il 2008

<i>Anno</i>	<i>Minorenni</i>	<i>Adulti</i>	<i>Totale</i>
1985*	116	0	116
1991*	1.516	0	1.516
1992	1.884	669	2.553
1993	2.033	898	2.931
1994	2.341	1.876	4.217
1995	2.599	2.052	4.651
1996	2.657	2.720	5.377
1997	2.727	3.478	6.205
1998	2.680	4.814	7.494
1999	2.579	6.845	9.424
2000	2.164	6.985	9.149
2001	2.051	6.895	8.946
2002	1.536	7.264	8.800
2003	1.388	7.008	8.396
2004	1.610	7.352	8.962
2005	1.591	7.382	8.973
2006	1.474	7.028	8.502
2007	1.498	6.898	8.396
2008	1.448	6.650	8.98
<b>Totale</b>	<b>40.235</b>	<b>86.814</b>	<b>127.049</b>

\* Tra il 1985 e il 1991 ho ommesso i dati intermedi solo perché non sono registrati invii di adulti e la tendenza degli invii dei minorenni è lineare in ascesa

L'esperienza ormai consolidata in Austria dimostra come nella gestione delle attività di mediazione penale occorranza dei mediatori ben preparati e in grado di adattare i diversi metodi di lavoro a seconda delle "tipologie conflittuali". L'esperienza dimostra anche come per certi conflitti apparentemente suscettibili di beneficiare della mediazione (lesioni colpose da circolazione stradale o da attività sportiva, offese reciproche) siano in realtà particolarmente refrattari al lavoro compositivo. In ogni caso è chiaro che il buon andamento della giustizia riparativa dipenda soprattutto da un corretto rapporto tra l'organismo associativo, le associazioni di aiuto per le vittime dei reati e la pubblica autorità.

## 7) Norvegia

Le vicende della giustizia riparativa in Norvegia sono segnate da una figura particolare, Nils Christie, un professore di Criminologia dell'Università di Oslo noto in tutto il mondo per essere un apostolo dell'abolizionismo delle pene. Anche in Italia è stato tradotto il suo famoso testo "Abolire le pene?" La proposta del prof. Christie si fondava sul presupposto che i professionisti in generale e, in particolare, gli operatori del diritto fossero dei "ladri" di conflitti; in altri termini il loro mestiere consisteva nell'espropriare le parti del potere di regolare e disciplinare i loro conflitti. Queste idee e un clima politico favorevole permisero alla giustizia riparativa di prendere piede in Norvegia molto prima che in altri paesi europei: nel 1991 la Norvegia aveva già una legge generale sulla mediazione che introduceva dei servizi di mediazione e riconciliazione come istituzioni permanenti nel procedimento penale.

Coerentemente con i presupposti culturali della giustizia riparativa negli uffici di mediazione non hanno accesso i legali che rimangono sulla soglia.

Il pilastro nazionale di questi servizi è costituito dal Servizio di Mediazione e Riconciliazione (NMS) che opera in eguale misura sia in campo penale che civile.

Su un terreno così fertile non stupisce la nascita di progetti come quello sulla mediazione "nelle strade" di Oslo, rivolta soprattutto ai giovani immigrati.

Ed è notevole che in questo progetto sia stata coinvolta la moschea, al punto che la comunità islamica ha elaborato un proprio modello di giustizia riparativa mantenendo stretti contatti con le associazioni e le istituzioni norvegesi.

In questo momento la società norvegese deve affrontare, non diversamente dagli altri stati occidentali, il peso crescente del sistema penale, dovuto al numero, progressivamente in aumento, di accusati e detenuti e al conseguente aumento dei costi per il funzionamento delle strutture penali. Si prospetta dunque la necessità di valutare quanto la giustizia riparativa possa rappresentare, oltre che una risorsa qualitativa nel governo dei comportamenti illeciti, anche una scommessa sul piano della sua redditività economica.

## 8) Svezia

La giustizia riparativa in Svezia - a differenza di quanto accade nella vicina Norvegia - è invece segnata da una convinta adesione ad un modello di giustizia penale di tipo retributivo. Ne consegue che la forma più intensa di giustizia riparativa - la mediazione - è attività valorizzata dalle comunità locali, accanto e in posizione complementare e secondaria rispetto al processo penale.

La mediazione vittima-autore è stata istituzionalizzata, dopo anni di progetti locali, con una legge del 2002 e venne realizzata sotto gli auspici e il controllo del Consiglio Nazionale per la Prevenzione del Crimine che provvede a fornire alle municipalità le risorse economiche sufficienti all'applicazione delle previsioni normative.

La mediazione è anche contemplata dalle legge sul Servizio sociale e dalla legge sulla Giustizia minorile. E' fatto obbligo ai comuni svedesi di garantire il ricorso alla mediazione per i reati commessi dai minori di 21 anni. E questo spiega un più esteso ricorso alla mediazione nella popolazione giovanile. Nel 2007 su 290 comuni, ben 252 erano in grado di offrire servizi di mediazione.

Oggi - a conferma della natura complementare e, se vogliamo, "assistenziale" della mediazione in Svezia - i servizi di mediazione dipendono dal Ministero nazionale della sanità e del welfare<sup>10</sup>.

## 9) Inghilterra e Galles

La giustizia riparativa è largamente diffusa sia in Inghilterra che nel Galles attraverso una molteplicità di fondazioni e servizi sia nella giustizia minorile che nel diritto penale degli adulti, sia per crimini gravi che per illeciti bagatellari.

Merita segnalare una ricerca valutativa fatta sulla introduzione in Inghilterra della giustizia riparativa nelle carceri<sup>11</sup>.

Sono state esaminate le attività di tre tra i più importanti programmi di giustizia riparativa impegnati all'interno degli stabilimenti custodiali: si tratta del Justice Research Consortium (JRC), del Connect e del Remedi sottoposti ad osservazione fin dal 2001.

Il JRC ha svolto

- servizi di cd. *conferencing* (tecniche di origine neozelandese in cui vengono coinvolti, alla presenza di un facilitatore, non solo gli autori e le vittime in prima persona ma anche i parenti e le persone ad essi più vicine)
- servizi cd. *pre-sentence* (nel corso delle indagini) condotti da facilitatori scelti tra le forze dell'ordine presso i tribunali londinesi per adulti
- servizi cd. *pre-sentence*, sempre condotti da facilitatori scelti tra le forze dell'ordine in Northumbria e destinati sia agli adulti (tra i quali alcuni sotto cauzione) sia ai giovani destinatari di un ammonimento (*final warning*)

<sup>10</sup> Maritha Jacobsson-Lottie Wahlin, *The development of victim offender mediation in Sweden*, in European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, pubblicazione del Ministero della Giustizia e della Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 213

<sup>11</sup> Joanna Shapland, *Restorative justice and prisons*, presentazione innanzi alla Commissione sulle carceri inglesi il 7 novembre 2008

- servizi resi prima della scarcerazione di condannati adulti a lavori socialmente utili, curati da *probation officer*, polizia penitenziaria e facilitatori per la mediazione comunitaria

Queste attività hanno riguardato soprattutto accusati di furti nelle abitazioni e di reati di strada, detenuti in attesa di giudizio (per quanto riguarda la zona londinese) nonché detenuti per crimini gravi prima della loro scarcerazione.

Il Connect ha svolto:

- servizi di mediazione diretta e indiretta autore-vittima nonché *conferencing*
- servizi per gli adulti sia durante le indagini che nel corso del giudizio

Queste attività hanno riguardato per lo più detenuti per gravi crimini a seguito di espresse richieste da parte delle vittime

Il Remedi ha svolto

- servizi di mediazione autore-vittima nello Yorkshire
- servizi in occasione di condanne a lavori socialmente utili e al carcere
- servizi presso la giustizia minorile e per giovani autori di reato

Il lavoro di ricerca valutativa ha preso in considerazione 840 “misure” con 180 interviste agli autori di reato e 259 vittime.

Il risultato è stato innanzitutto l'accertamento di una significativa decrescita della recidiva nei due anni successivi, l'assenza di fattori criminogeni e la notevole soddisfazione per le vittime.

## **10) Francia**

La mediazione penale in Francia è disciplinata da una pluralità di interventi normativi attraverso modifiche del codice di procedura penale nel 1999 e nel 2004 nonché in forza di molteplici circolari e decreti ministeriali.

Per quanto possa apparire strano la mediazione penale è utilizzata soprattutto nella giustizia penale degli adulti. Nella giustizia penale minorile prevale il ricorso ad altre misure e si ricerca soprattutto un approccio responsabilizzante fondato su misure “riparative”. In altri termini si privilegia un approccio educativo e solo in alcuni casi si considera utile l'incontro con la vittima.

La mediazione è assicurata da mediatori accreditati presso la Procura della Repubblica o presso la Presidenza del Tribunale. Normalmente si tratta di mediatori iscritti in associazioni non governative di respiro nazionale (ad esempio i *Citoyens et Justice* o l'*INAVEM* la prima associazione fondata nel 1982 e la seconda nel 1986).

Non vi è dubbio che la mediazione penale abbia avuto una estensione quantitativa davvero significativa (si parla addirittura di circa 30.000 imputati oltre i 18 anni che nel 2003 avrebbero usufruito di un contatto con un mediatore); tuttavia va detto che la mediazione penale non ha caratterizzato la qualità e la natura del sistema di giustizia penale francese. Tanto è vero che i procuratori e i giudici negli ultimi tempi sembrano preferire soluzioni più rapide e meno costose come quelle garantite da una legislazione che valorizza la celerità della risposta penale: ci si riferisce soprattutto alla cd. *composition pénale* (che è una misura economica) e all'archiviazione sotto condizione di riparazione.

Si deve riconoscere comunque che in Francia si è tentato un approccio riformatore complessivo del sistema penale che non ha escluso una sensibile attenzione all'accesso alla giustizia penale. In questa direzione si muove l'istituzione delle cd. *Maisons de justice et de droit* presso le quali possono svolgersi anche incontri di mediazione delegati dall'autorità giudiziaria ma i cui obiettivi sono ben più complessi.

### **Le vittime in Francia**

Una normativa ormai piuttosto risalente permette alle vittime di reato di essere indennizzate dallo Stato quando il responsabile dell'illecito non possa provvedere alle sue obbligazioni nascenti da reato. Per garantire questo diritto della vittima esiste una cassa presso il Ministero della Giustizia

costituita da prelievi su premi assicurativi che permette l'erogazione degli indennizzi. Questa erogazione avviene, però, grazie ad una rete di associazioni accreditate e autorizzate (tra le quali la già citata INAVEM).

Dal 2 gennaio 2008 è stato istituito addirittura il Giudice delegato alle Vittime. Presso ogni Tribunale di Grande Istanza viene individuato un giudice che ha la responsabilità di ricevere tutte le richieste che le vittime di un reato possono presentargli. In teoria il giudice delegato alle vittime ha una funzione di orientamento perché non può sostituirsi all'iniziativa della persona offesa sia in sede penale che in sede civile.

Questa riforma – che segnala una sensibilità notevole tra i francesi al tema delle vittime – è stata però vissuta con preoccupazione e contrarietà da parte dei magistrati che si sono sentiti investiti di una funzione non precisata e in grado di ostacolare l'attività più propriamente giurisdizionale

## 11) Olanda

In Olanda la giustizia riparativa non ha avuto il successo registrato altrove. Alla notevole attenzione a favore delle vittime, anche attraverso il Dutch Victim Support, non corrisponde un investimento paragonabile nella giustizia riparativa. Dopo un lungo periodo di progressiva tendenza alla carcerazione, negli anni più recenti si segnala una vera e propria caduta del crimine: su circa 14.000 posti nelle case di detenzione olandesi attualmente (2009) i detenuti non arrivano a 12.000<sup>12</sup>.

Tuttavia vale la pena riferire di una riflessione nata all'interno di un ospedale psichiatrico giudiziario per internati autori di gravi crimini e situato in un popoloso quartiere della città di Utrecht. Si tratta della Van der Hoeven Kliniek la cui pratica clinica è stata descritta in un interessante volume<sup>13</sup>.

Nel descrivere il modello terapeutico applicato si indica come il rispetto dei fondamentali diritti delle vittime e la considerazione per le conseguenze causate dal crimine costituiscano valori importanti del lavoro terapeutico. Questa attenzione non viene riservata agli internati solo in prossimità delle loro dimissioni ma anche per rafforzare la consapevolezza nel soggetto dei rischi di "vittimizzare" altre persone e delle conseguenze che si subiscono quando si è vittime del comportamento altrui.

Questo approccio spinge la struttura psichiatrica a ricercare misure per minimizzare gli elementi di disturbo e disagio per le vittime (ad esempio in occasione di permessi o dimissioni dell'internato) per proteggere la loro riservatezza e la loro sicurezza quando necessario.

Nel 58% dei casi gli internati hanno offeso persone che fanno parte della loro cerchia ristretta di familiari, amici e vicini di casa e, non è infrequente che le vittime siano persino coinvolte nel piano di trattamento (ad esempio si è registrato questo dato nel 20% dei casi di internati con diagnosi di schizofrenia o di altri disturbi psicotici (DSM IV TR).

In Olanda infatti le vittime hanno diritto ad essere informate delle misure di trattamento adottate e, quindi, se lo chiedono, devono conoscere il luogo in cui viene applicata la misura e quando la misura cessa o viene sospesa.

## 12) Europa centrale e orientale<sup>14</sup>

Non vi è dubbio che l'atto normativo più importante a livello europeo sia stata la Decisione quadro del 2001 che, in generale, si preoccupa soprattutto dell'assistenza da assicurare alla vittima

<sup>12</sup> Addirittura è circolata la notizia di accordi tra il Belgio e l'Olanda per diminuire il sovraffollamento delle carceri belghe affittando locali presso i vicini Paesi Bassi.

<sup>13</sup> M.H. van Binsbergen-L.H. Keune-J. Gerrits-H.L. Wiertsema, *Organising Forensic Psychiatry*, Forum educatief, Utrecht 2007

<sup>14</sup> Le informazioni su questa parte sono state ricavate dal lavoro "Restorative Justice in Eastern Europe" di **Toran Hansen Research Associate** January 2006 per il Center for Restorative Justice & Peacemaking nonché dalla tesi di laurea presentata da Vira Zemlyanska alla University of Sussex Sussex Law School Graduate Centre for Legal Studies con il titolo "THE DEVELOPMENT OF RESTORATIVE JUSTICE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE"

del reato nel corso del processo penale ma che, contemporaneamente, ha fissato il termine del 31 marzo 2006 a tutti gli stati membri per introdurre in ciascun sistema di giustizia penale lo strumento della mediazione.

Questa Decisione quadro – per quanto abbia una natura imperativa per gli stati – non ha suscitato gli adeguamenti legislativi attesi tra gli stati dell’Europa occidentale (o, almeno, non nella misura attesa).

Al contrario è stata presa a modello dagli stati dell’Europa centrale e orientale e, in particolare, di quelli che sono entrati a far parte dell’Unione europea nel 2004 e, successivamente, nel 2007 (Bulgaria e Romania). Ma anche gli stati già facenti parte dell’Unione Sovietica (come l’Ucraina o la Moldavia) che hanno dichiarato la loro integrazione politica con l’Europa si sono dimostrati sensibili ad attuare quella Decisione quadro.

Al di là della normativa europea occorre anche considerare l’importanza delle influenze dei singoli stati dell’Europa occidentale sui singoli stati dell’Europa centrale e orientale nel favorire l’introduzione di esperienze concrete di giustizia ripartiva. Ed è ovvio che queste influenze dipendono essenzialmente dalla qualità dei legami politici e commerciali che uniscono tra di loro i diversi paesi europei. Ad esempio la Germania ha collaborato molto con la Polonia mentre Norvegia e Danimarca hanno offerto aiuto all’Albania; l’Austria ha stretto contatti soprattutto con la Slovenia con cui confina mentre l’Inghilterra ha avuto rapporti soprattutto con la Repubblica Ceca, la Romania e la Federazione russa.

Infine non va trascurato lo sforzo compiuto dall’Unione europea dedicato ai progetti Grotius grazie ai quali si sono create delle vere e proprie reti (partnership) tra paesi dell’est e dell’ovest Europa.

### 13) Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia

In questi paesi la giustizia ripartiva appare non solo a livello legislativo ma vive anche nella pratica dei sistemi di giustizia penale.

In Polonia la mediazione ha preso piede fin dal 1995 con un progetto pilota triennale nella giustizia minorile gestito da una organizzazione non governativa “Patronat” che operava essenzialmente nelle carceri. Formalmente la mediazione è stata introdotta nel diritto processuale il 1 settembre 1998<sup>15</sup> ed è stata utilizzata soprattutto nel corso delle indagini o delle fasi iniziali del giudizio. L’introduzione della mediazione ha avuto da subito un certo successo come dimostrano i dati della tabella che qui sotto si riporta<sup>16</sup>.

<b>Anno</b>	<b>Numero di casi inviati in mediazione</b>
<b>1998</b>	18
<b>1999</b>	366
<b>2000</b>	722
<b>2001</b>	800
<b>2002</b>	932
<b>2003</b>	1.838

A partire dal 2000 il codice di procedura penale è stato modificato per rendere “disponibile” la mediazione ad ogni stadio del procedimento. Nel 2003 i casi erano saliti a 1838. Nonostante questa affermazione la giustizia ripartiva in Polonia rimane una risorsa di nicchia perché in realtà gli stessi giudici e procuratori non nascondono una certa perplessità sull’utilità di queste misure.

A favore dell’esperienza polacca va tuttavia ricordato il ruolo propulsivo avuto dal Ministero

<sup>15</sup> Con la legge 6 giugno 1997

<sup>16</sup> Wojciech Juskiewicz, *Reparation as a mitigating circumstance when imposing a sentence - mediation in Poland*, in *European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure*, pubblicazione del Ministero della Giustizia e della Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 118

della giustizia, soprattutto nella genesi delle prime esperienze e nel sostegno assicurato ai progetti locali e all'attività di ricerca.

Dal punto di vista strettamente processuale il buon esito della mediazione può determinare un'archiviazione incondizionata ovvero sotto condizione del processo penale, una notevole diminuzione della pena, la sospensione condizionale della pena, l'irrogazione di una misura penale non detentiva.

In particolare per i reati *procedibili d'ufficio* la riconciliazione tra le parti può determinare un'archiviazione condizionata quando la pena edittale non superi i tre anni di reclusione; se l'accusato ha concordato con la persona offesa l'integrale riparazione del danno e se ha dato completo seguito al suo impegno, l'autorità giudiziaria può archiviare nella forma condizionata anche per i reati puniti con una pena edittale non superiore ai cinque anni.

Anche qui, come in Austria, l'attività di mediazione è garantita da un Centro Nazionale di Mediazione cui fanno capo ben 500 mediatori.

In Slovacchia e nella Repubblica Ceca a partire dagli anni 1994-1995 la legislazione e la cultura penale è stata cambiata da diverse personalità del mondo della politica, dell'accademia e soprattutto del mondo degli operatori. Sono stati degli studenti di Praga, impegnati nel quarto anno di università, nel 1994, a lanciare un corso di letture su "Lavoro sociale e Politica criminale" e, poco dopo, a costituire una associazione sulla *probation* e sulla mediazione.

I mediatori di questa associazione sono stati accreditati dal Ministero della Giustizia e nel 2000 è stata approvata una legge dedicata alla *probation* e alla mediazione e il relativo servizio è stato inserito come un dipartimento all'interno del Ministero della Giustizia. Attualmente questo servizio, che ha la sua sede centrale a Praga, è diffuso in ciascuno di 74 distretti di tribunale. Si tratta di un servizio utilizzato sia nella giurisdizione minorile che in quella ordinaria ad ogni stadio del processo.

Anche se nell'esperienza della Repubblica Ceca il servizio di mediazione costituisce una struttura interna dell'istituzione, come in Polonia, anche qui la giustizia riparativa nasce grazie ad una collaborazione reciproca tra associazioni private e le autorità amministrative (il Ministero della Giustizia in particolare).

Nella Repubblica Ceca c'è stato uno sviluppo autorevole della giustizia riparativa se si considera che nel 2001 il 12,5% dei casi trattati in sede di indagini veniva inviato al servizio di mediazione; nel 2002 la percentuale era cresciuta al 21,6% dei casi e nel 2003 al 22%.

Nella Repubblica di Slovacchia il Ministero della Giustizia lanciò un progetto pilota il 1 aprile 2002 per verificare le potenzialità della *probation* e della mediazione in alcuni tribunali del paese. Con la legge sulla *Probation* e la mediazione entrata in vigore il 1 gennaio 2004 vennero istituiti gli uffici corrispondenti nei 54 distretti di tribunale della Slovacchia. In particolare vennero assunti 100 funzionari da destinare alla "messa alla prova" e alla mediazione e con la riforma della procedura penale del 2006 vennero introdotte anche delle norme procedurali specifiche. I mediatori e gli addetti alla messa alla prova intervengono su disposizione del magistrato e ad esso rispondono direttamente, nelle diverse fasi del processo, ivi compresa quella esecutiva<sup>17</sup>.

## **15) Ucraina e Moldavia**

Fin dal 2003 in Ucraina si è cercato di sviluppare un programma pilota di giustizia riparativa esteso poi nelle diverse regioni dell'Ucraina. In realtà – nonostante che il codice penale permetta l'impiego di misure riparative – c'è una scarsa accoglienza da parte del sistema giudiziario. Inoltre la Corte suprema ha fornito delle indicazioni perché le misure riparative fossero riservate soprattutto a certi tipi di vittime e, in modo particolare, alla giustizia penale minorile.

In Ucraina – come in molti altri paesi dell'ex URSS – si riscontrano delle difficoltà di

---

<sup>17</sup> Maritha Jacobsson, *The development of victim offender mediation in Sweden*, in European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, pubblicazione del Ministero della Giustizia e della Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 213

inserimento del “messaggio” riparativo a causa di due problemi: da un lato l’eredità del socialismo reale comporta un basso livello di iniziativa civile mentre la giustizia riparativa necessita di un forte senso di partecipazione; in secondo luogo i sistemi penali dei paesi dell’ex Unione Sovietica sono particolarmente repressivi e quella tradizione mal si concilia con la mitezza tipica della giustizia riparativa.

In Moldavia la mediazione è indicata come metodo per la riconciliazione nel nuovo codice di procedura penale. Ma fino al 2005 non c’erano esperienze né progetti di mediazione né a livello locale né a quello nazionale. L’unico vantaggio, rispetto alla situazione in Ucraina, è la piccola dimensione territoriale dello stato che si presta ad esperimenti innovativi soprattutto sul piano delle alternative alla detenzione.

## **16) Russia**

Tra il 1998 e il 2001 a Mosca vennero trattati 71 casi secondo i modelli della giustizia riparativa da parte di un Centro pubblico che negli anni successivi cercò di diffondere la cultura riparativa anche in altre città (Dzerzhinsk e Tyumen). Nonostante otto anni di sperimentazione i progetti di giustizia riparativa si sono sviluppati molte lentamente né ci sono dei programmi a livello nazionale che possano dare respiro ad esperienze locali. Inoltre la normativa limita l’intervento “riconciliatore” alle offese bagatellari. Infine le direttive che provengono dalla Procura Generale della Federazione Russa sono decisamente contraddittorie; mentre un dipartimento vorrebbe favorire la mediazione, l’altro la mette al bando. Ma anche qui, come si è visto in Ucraina, la mentalità autoritaria, il sistema burocratico e centralistico costituiscono un ostacolo severo alla cultura riparativa. L’estensione del paese e la scarsità di risorse finanziarie fanno il resto.

## **17) Bulgaria**

Nel 2005 è stata approvata una legge sulla mediazione. A Sofia c’è un Istituto per la Risoluzione dei Conflitti che è il centro più attivo in Bulgaria nella promozione delle idee riparative. Ma non ci sono esperienze significative da segnalare.

## **18) Romania**

In Romania ci sono state alcune iniziative a Bucarest e Craiova in partenariato tra il Dipartimento per il reinserimento del Ministero della Giustizia e la Fondazione per l’assistenza alla famiglia e al minore. L’attenzione è stata rivolta soprattutto a casi di maltrattamento, di violenza domestica e di altri comportamenti in danno dell’integrità fisica della persona. A parte le iniziative spontanee a livello locale l’attenzione alla giustizia riparativa in Romania è stata dettata soprattutto dall’esigenza di rispettare gli standard e le indicazioni della normativa europea. Nel 2003 è stata approvata la Legge 217 sulla *Prevenzione e la lotta contro la violenza domestica*<sup>18</sup>. Questa normativa è, in qualche modo, ispirata a delle strategie riparative nel trattamento dei conflitti familiari e per la loro prevenzione. E’ prevista nel capitolo V la possibilità della mediazione nei casi di violenza domestica. Il procedimento di mediazione può essere realizzato sia dal cd. *Consiglio Familiare* (che è un’associazione non governativa senza personalità giuridica) sia da un mediatore autorizzato. Sfortunatamente le previsioni di questa normativa non hanno trovato applicazione perché gli interessati preferiscono decisamente rivolgersi presso i tribunali ordinari.

Va comunque ricordata anche la Legge 211 del 2004 sulla *Protezione delle Vittime dei Reati*. Con questa normativa si attribuiscono ai servizi sociali per le misure non detentive la competenza anche per l’assistenza e il sostegno psicologico delle vittime dei reati (comprese le vittime del traffico di esseri umani). La legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2005 ma il numero delle persone

---

<sup>18</sup> Si veda il powerpoint di Anamaria Szabo, *Restorative Practices in Domestic Violence Cases. A Romanian Experience* in [www.iirp.org/pdf/Hull-2010/Hull-2010-Szabo.pdf](http://www.iirp.org/pdf/Hull-2010/Hull-2010-Szabo.pdf)

offese che si sono rivolte ai servizi di assistenza è stato decisamente basso<sup>19</sup>.

La mediazione, come strategia alternativa alla giurisdizione nella trattazione dei conflitti civili, commerciali, familiari e penali, è stata introdotta con la Legge 192 del 2006 sulla *Mediazione e sull'Attività dei Mediatori*. La sezione 6° della legge impone ai giudici e agli arbitri di informare le parti della possibilità di rivolgersi ad un mediatore. Le parti hanno diritto ad essere assistite da un legale e da un interprete nel corso del procedimento di mediazione. I mediatori possono esercitare la loro attività in associazioni convenzionate o sotto l'egida di organizzazioni non governative. Di fatto i mediatori sono dei privati per quanto la loro attività sia coordinata da un *Consiglio Nazionale* che ha iniziato a funzionare nell'agosto 2007. I primi accreditamenti di mediatori sono intervenuti nell'ottobre 2007. Non ci sono ancora dei dati attendibili per una valutazione dell'applicazione di questa normativa.

## 20) Ungheria

Nel 2006 è stata approvata – in osservanza della Decisione quadro - una legge sulla mediazione penale che ha modificato il codice di procedura penale.

La mediazione può essere utilizzata sia tra minori che tra adulti per crimini contro la persona, contro la proprietà o per reati commessi nel corso della circolazione stradale e purché la pena prevista per il fatto non superi i cinque anni di reclusione. Più precisamente per i reati puniti con una pena fino a un massimo di tre anni di reclusione, il buon esito della mediazione può comportare l'estinzione del reato. Se la pena prevista è maggiore - ma non superiore ai cinque anni di reclusione - il buon esito della mediazione permette di applicare al colpevole misure diverse dalla reclusione. La mediazione non viene utilizzata in caso di recidiva reiterata, quando si tratta di crimini commessi da organizzazioni criminali o, ancora, se l'autore è sottoposto ad una sanzione penale.

La mediazione è attivata d'ufficio dal pubblico ministero, ovvero è richiesta da una delle parti (accusato, vittima o difensore). Può anche essere richiesta davanti al giudice prima della sentenza di primo grado.

L'accusato deve però aver confessato la sua colpa e deve essere in condizione di offrire un risarcimento alla vittima. Ovviamente deve esservi il pieno consenso delle parti a partecipare alla mediazione.

Sono stati formati alla mediazione 70 ufficiali di probation e 40 legali per un numero complessivo di 60 ore di corso base e di 90 ore di teoria della mediazione.

Le prime statistiche sono buone:

nel 2007 ci sono state 2451 mediazioni di cui 2152 con adulti

nel 2008 ci sono state 2976 mediazioni di cui 2621 con adulti

Si tratta comunque di una percentuale ancora estremamente bassa rispetto al totale dei procedimenti penali. Colpisce, in effetti, sul totale delle mediazioni il numero contenuto di quelle disposte nel processo penale minorile. Una delle spiegazioni suggerite farebbe riferimento alla possibilità per il giudice minorile ungherese di disporre di una più ampia gamma di sanzioni alternative rispetto a quelle riservate agli adulti.<sup>20</sup>

Le idee della giustizia riparativa sono state utilizzate in Ungheria per una generale riforma dei servizi cd. di *probation* nel 2003 soprattutto nella prospettiva di offrire una risposta tangibile in favore delle vittime. In questo senso si è cercato di introdurre nella cd. *probation* - sia per i minori che per gli adulti - il ricorso a forma di restituzione simbolica soprattutto in relazione a condanne a

<sup>19</sup> Doina Balahur, *Restorative justice and re-integrative self-esteem: Romanian Good Practice*, in *European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure*, pubblicazione del Ministero della Giustizia e della Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 80

<sup>20</sup> Edit Törzs, *Mediation and the mediation procedure in Hungary for adult offenders*, in *European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure*, pubblicazione del Ministero della Giustizia e della Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 130



servizi di utilità sociale<sup>21</sup>.

## 21) Slovenia

La mediazione è stata incorporata nel codice di procedura penale nel 1995. Il codice di procedura penale è stato modificato nel 1999 e nel 2001 anche per estendere le finalità della mediazione nel paese. Sia il pubblico ministero che il giudice possono inviare l'accusato ad un servizio di mediazione che, normalmente, è reso da un'agenzia statale.

Nel 2007 è stato inoltre organizzato il primo corso di mediazione offerto a 17 operatori dell'Amministrazione penitenziaria della Slovenia nella prospettiva di favorire non solo degli incontri tra detenuti e persone offese ma anche per trattare le piccole controversie che nascono all'interno della prigione<sup>22</sup>.

---

### Le linee di fondo dei programmi di giustizia riparativa

Sulla base delle indicazioni dell'ISPAC (International Scientific and Professional Advisory Council)<sup>23</sup> è possibile tracciare un elenco dei programmi di giustizia riparativa a livello mondiale<sup>24</sup>. Mi sembrerebbe utile, tuttavia, raggruppare i diversi programmi in ragione della "tipologia" riparativa. Accanto alle forme-base della mediazione diretta autore-vittima (ancorché agevolata da un terzo) e della riparazione materiale (nei suoi diversi aspetti del risarcimento e delle restituzioni) possiamo individuare una molteplicità di programmi che a diverso titolo coinvolgono la comunità in senso lato.

Programmi che privilegiano lo scambio comunicativo

- *apology*
- *victim-offender mediation*
- *victim/community impact* (scambi comunicativi di piccoli gruppi di vittime e di autori)
- *victim empathy groups or classes*

Programmi che coinvolgono la comunità (dai gruppi famigliari alle istituzioni locali)

- *community/family group conferencing*
- *community/neighbourhood/victim impact statements* (una modalità che viene utilizzata soprattutto nei reati senza vittima individuata per sottolineare le conseguenze sociali del crimine)
- *community restorative board* (dove gruppi di cittadini incontrano l'autore del fatto per predisporre un percorso riparativo)
- *community sentencing/peacemaking circles* (la comunità viene coinvolta nel predisporre un programma sanzionatorio corrispondente agli interessi di tutti i soggetti coinvolti)
- *community services*

Programmi finalizzati alla riparazione materiale

- *compensation program*
- *financial restitution to victims*

---

<sup>21</sup> Per un rapido cenno a programmi per l'attuazione dei lavori di utilità sociale si veda Erzsebet Hatvani, *Symbolic restitution: community sanctions in the practice of the hungarian probation service*, in *European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure*, pubblicazione del Ministero della Giustizia e della Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 217

<sup>22</sup> Robert Fiškovec, *Mediation in prison and restorative justice in the republic of Slovenia*, in *European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure*, pubblicazione del Ministero della Giustizia e della Legge della Repubblica di Ungheria, 2010, 236

<sup>23</sup> Che è un istituto di ricerca delle Nazioni Unite con sede in Milano

<sup>24</sup> Una schematizzazione molto articolata e ai limiti della perfezione geometrica è stata fatta da P McCold, *Types and degrees of Restorative Practice*, in RJF, 1999. Lo schema e un rapido commento è contenuto in Grazia Mannozi, *La giustizia senza spada*, Giuffrè Milano, 2003

Se teniamo conto di queste grandi linee individuatrici dei programmi di giustizia riparativa possiamo esercitarci a formulare qualche considerazione generale sulla situazione europea.

1 - Innanzitutto - è persino inutile dirlo - l'elemento comune in tutti gli stati è il tentativo di inserire la figura del terzo mediatore nel trattamento delle offese. Ovviamente questo tentativo è stato attuato con modalità e investimenti estremamente diversificati da stato a stato. Ma, complessivamente, si può dire che la scommessa è stata accettata da tutti.

2 - Il coinvolgimento, a vario titolo, della comunità nella realizzazione dei programmi di giustizia riparativa e nella concreta realizzazione delle misure riparative sembra essere una caratteristica del mondo anglosassone. Mentre a livello mondiale è davvero diffuso il ricorso al coinvolgimento comunitario (dalle famiglie degli interessati ai rappresentanti locali della società civile e delle istituzioni ) ed è vasta la letteratura sull'argomento, in Europa le esperienze di questa natura sono favorite soprattutto in Gran Bretagna, molto meno nel resto del continente europeo. Non sono assimilabili alla riparazione "comunitaria" le misure sanzionatorie (o alternative alla sanzione) conosciute, ad esempio, nell'ordinamento penale italiano ("*lavori di utilità sociale*") o in quello francese ("*travaux d'interet général*") del tutto estranee allo spirito della giustizia riparativa.

3 - L'affermarsi della giustizia riparativa è strettamente connesso all'esistenza di una strategia politica di respiro nazionale (o quanto meno di macrosistema) capace di sostenere le iniziative spontanee a livello locale. E' quanto accaduto anche nei paesi dell'Est Europa negli anni più recenti: l'esempio della Polonia è significativo. Per quanto possa essere utile il puro riferimento normativo è, invece, fondamentale l'impegno culturale e finanziario delle amministrazioni centrali nel garantire la continuità e il coordinamento dei progetti locali. E', infatti, nella natura della giustizia riparativa un certo "situazionismo" che rischia di essere letale se lasciato al suo destino.

4 - Nella giustizia riparativa è centrale il sostegno alle vittime. Fin dagli anni '80 sono nati dei servizi di aiuto alle vittime dei reati in nazioni culturalmente molto diverse - come la Francia e l'Inghilterra - a dimostrazione della raggiunta maturità della prospettiva riparativa. L'INAVEM in Francia e il Victim National Support in Inghilterra hanno rappresentato la necessità, sconosciuta prima, di una cura *pubblica* della vittima del reato. Certamente il sostegno e l'assistenza *pubblica* alle vittime del reato implicano uno sforzo economico da parte dello Stato la cui realizzazione dipende anche dalla salute del suo bilancio. Basterebbe, peraltro, raffrontare i costi crescenti dell'industria del carcere con quelli necessari per la soluzioni riparative per comprendere che, in realtà, a frenare i programmi di giustizia riparativa non sono tanto le limitate disponibilità economiche quanto piuttosto una miope ricerca del consenso "elettorale" attraverso tattiche repressive e securitarie.

5 - E' vero che, in generale e anche in Italia, la riparazione penale ha meglio attecchito nella giustizia minorile piuttosto che nel sistema penale degli adulti. Questo diverso sviluppo è stato spiegato con la maggior flessibilità dello strumento penale minorile e con una maggior disponibilità culturale e psicologica (da parte di tutti: vittime, istituzioni, opinione pubblica) ad offrire al minore una *chance* riparatoria prima di infliggere una pena secca. Il panorama europeo non conferma però, in assoluto, questo dato. In questo senso l'esempio austriaco è davvero notevole: tra il 1985 e il 1991 la giustizia riparativa si è rapidamente affermata tra i minori autori di reato mentre il numero dei casi tra gli adulti era sempre pari a zero. Per contro dal 1997 al 2008 le statistiche dimostrano un'inversione completa di tendenza: nella giustizia minorile si registra un lieve calo mentre tra gli adulti la mediazione penale si è stabilizzata tra i 6 e i 7.000 casi l'anno nell'ultimo decennio. Perché? Probabilmente perché la giustizia riparativa offre una flessibilità nella risposta penale che, alla lunga, può invece rivelarsi vantaggiosa sia in termini economici sia per i benefici che può apportare nelle relazioni informali interessate dal crimine.

6 - Giustizia riparativa e detenzione. Forse questo è l'aspetto più interessante delle aperture generate dai programmi riparativi. Contro le mie diffidenze d'un tempo (dovute essenzialmente alla constatazione che il detenuto è vittima a sua volta e che il dialogo tra contrastanti sentimenti vittimistici non è agevole) devo ammettere che ci sono ottime esperienze in tutta l'Europa di mediazione penale tra vittime e detenuti nonché di attività di detenuti a favore della comunità nella

prospettiva del loro reinserimento sociale. Anche in Italia ci sono progetti di estremo interesse grazie anche all'impegno di un funzionario appassionato come Maria Pia Giuffrida, oggi titolare del Provveditorato per la Toscana dell'Amministrazione Penitenziaria. Sempre ad una donna, Ornella Favero, coordinatrice di Ristretti Orizzonti, dobbiamo uno dei più straordinari programmi di contatto e relazione tra detenuti, vittime e i loro parenti.

Come si vede da questa panoramica, la giustizia riparativa – anche dopo buone promesse iniziali – stenta a decollare e a caratterizzare il sistema penale all'interno del quale viene introdotta.

Quali sono gli elementi di frizione e di contrasto che limitano la diffusione della giustizia riparativa?

Soprattutto nei paesi di *civil law* le resistenze dipendono dal fatto che la mediazione è una forma di giustizia empirica dove le soluzioni dipendono da un trattamento “caso per caso” e da un elevato esercizio della discrezionalità, soprattutto nell'apprezzamento dei risultati dell'attività riparativa. Questo approccio non è facilmente digeribile per chi è abituato a una cultura giuridica opposta, fondata su principi di legislazione generale e sull'analisi minuziosa della fattispecie.

In secondo luogo la mediazione sacrifica il testo di legge e lo sostituisce con la centralità delle parti e delle loro relazioni. Il ruolo della legge come ideale normativo è, quindi, sospinto ai margini dalla giustizia riparativa.

La mediazione si rivolge innanzitutto alle norme e ai valori condivisi nella comunità, oltre il diritto positivo, offre poco spazio alla simbologia dell'autorità e favorisce interventi molto informali che non sono graditi alla tradizione giuridica europea.

Nella cultura giuridica di paesi come la Francia, la Spagna o l'Italia il reato tende a creare un legame diretto tra l'autore e gli interessi dello Stato rappresentato dalle autorità pubbliche preposte alla repressione del crimine. Sono queste ultime a incarnare gli interessi delle vittime e a proporsi lo scopo di risolvere il conflitto. All'opposto la giustizia riparativa organizza un paradigma orizzontale di giustizia dove i conflitti sono riportati sotto il controllo diretto delle parti.

Bisogna inoltre tener conto che in molti paesi europei la legge permette alla persona offesa un ruolo attivo all'interno del procedimento penale (in particolare attraverso la costituzione di parte civile) mentre nel sistema americano la vittima è solamente un testimone. Non solo: in alcuni paesi europei la vittima riceve protezione e assistenza nel corso del procedimento e, in alcuni casi, ha diritto a degli indennizzi per le conseguenze dannose derivanti dal reato che sono prese in carico direttamente dallo Stato (come avviene, ad esempio, in Francia).

E' vero che la giustizia riparativa offre un ruolo attivo alla vittima. Ma questo ruolo, in molti paesi europei, è già garantito, sia pure all'interno di un procedimento giurisdizionale. Non è escluso che lentamente questa attenzione alla vittima possa portare ad un incontro tra il sistema penale tradizionale e le prospettive della giustizia riparativa.

Anzi: in paesi come la Francia la mediazione penale ha avuto una notevole diffusione ed è stata valorizzata dal Ministero della Giustizia. Forse una delle differenze principali rispetto alla giustizia riparativa americana sta proprio qui: nell'esperienza americana la mediazione è sempre collegata ad un coinvolgimento della comunità e dei suoi soggetti più attivi; in quella francese ed europea in generale il successo, anche delle iniziative locali, dipende soprattutto dagli investimenti del potere pubblico e amministrativo.

Molti progetti locali negli Stati Uniti d'America godono delle sovvenzioni di fondazioni private e di chiese sensibili al messaggio riconciliante della giustizia riparativa. In Europa un intervento religioso contraddirebbe il principio di laicità che, sia pure con grandi differenze di toni, attraversa la maggior parte del nostro continente.

Infine, non sarebbe male comprendere e definire meglio la vera consistenza del successo (e dell'insuccesso) della giustizia riparativa. Dietro le statistiche e i tentativi di giustificare sistematicamente la mediazione penale e gli altri arnesi del diritto mite si celano in realtà dei difetti che contraddicono la filosofia riconciliativa.

Una ricerca pubblicata recentemente<sup>25</sup> ha osservato – in una indagine comparata tra Germania e Francia – come i partecipanti alla mediazione fossero molto poco consapevoli del senso della mediazione. In molti casi la mediazione, lungi dallo svelare le ricchezze di una ritrovata comunicazione tra le parti, si è rivelata un contesto ideale per opere di manipolazione in vista degli interessi di una parte sola. Anche con mediatori di ottima preparazione e formazione la mediazione si è trasformata facilmente in una pura negoziazione di interessi, quando non si è limitata a scimmiettare il processo penale ordinario.

Devo dire che, di questa ricerca, mi hanno colpito soprattutto le osservazioni sulla percezione e sulle valutazioni espresse dalle vittime sul grado di soddisfazione registrato nel percorso mediativo: è emerso come, in realtà, le vittime considerano la mediazione come una sorta di sottoprocedimento per trattare vicende di minore o secondaria importanza rispetto a quelle meritevoli di attenzione da parte della struttura giudiziaria ordinaria. Si ha così l'impressione di un sentimento non del tutto positivo quasi che il passaggio alla mediazione costituisse una certificazione del minor rilievo dell'offesa lamentata dalla vittima.

Come ci ha ben spiegato, nelle sue pagine colte, Grazia Mannozi<sup>26</sup> è ben vero che la mediazione moderna non costituisce certo una mera nostalgia "*della regolazione dei conflitti delle società semplici, o una filiazione 'pragmatica' dell'ordine imposto [quanto piuttosto] un metodo democratico di affrontare le complesse dinamiche dei rapporti sociali*". Eppure sarebbe ingenuo negare che dietro le spinte ad affermare i principi della giustizia riparativa ci sia un desiderio, se non un'ansia, di riduzione della complessità, di recupero degli elementi basilari della conflittualità, di eliminazione delle superfetazioni giuridiche e degli alambicchi formalistici. Ma la strada della giustizia riparativa permette davvero questa risalita alle fonti dell'offesa e degli strumenti per il suo governo? Non si ammantano, forse, di una nuova e altrettanto articolata complessità che necessita di luoghi, professionalità e procedure probabilmente ancora più raffinate di quelle che vuole emendare o sostituire. Come ho sostenuto in *Offesa e riparazione* la giustizia riparativa - più che semplificare e degiuridificare la risposta all'offesa - rappresenta una nuova forma rituale di somministrazione della pena. Non è altro - come tutte le altre forme di pena - che un meccanismo riproduttivo della violenza alla base di ogni conflitto che ha lo scopo di rappresentarla secondo modalità accettabili e, quindi, di occultarla. A differenza della giustizia dominante, al posto di un magistrato, si siedono mediatori e assistenti che devono garantire quella giusta distanza - non troppo vicino e non troppo lontano - che perfeziona la ritualizzazione. Se non vi fosse ritualizzazione - come insegna René Girard - non si creerebbero le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attori del conflitto, perché essi ricadrebbero nella forza indistinta e indifferenziata della violenza reciproca, dove non è possibile che gli uomini possano individuarsi, differenziarsi e riconoscersi, presi come sono dalla necessità di annullarsi. Senza il rito l'atto violento diventa puramente distruttivo<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Stefanie Tränkle, *In the shadow of penal law: Victim offender mediation in Germany and France*, Punishment & Society, 2007, 9, 395-415

<sup>26</sup> Grazia Mannozi, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè Milano, 2003, 22

<sup>27</sup> Marco Bouchard-Giovanni Mierolo, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Bruno Mondadori Milano, 2005, 200